

STATUTO

"Centro riabilitazione Equestre - A.N.I.R.E. - Girolamo De Marco ETS"

Articolo 1) Denominazione

È costituita l'Associazione denominata **"Centro riabilitazione Equestre - A.N.I.R.E. - Girolamo De Marco ETS"** come tale sottoposta alla disciplina di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore (CTS), la quale verrà, pertanto, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come previsto dall'art. 89, comma 9 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale in Roma via Guido d'Arezzo n.47/A 00198.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 2) Scopi e Finalità.

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare si prefigge di alleviare le sofferenze di soggetti con problematiche psico fisiche utilizzando la terapia della riabilitazione equestre

Finalità

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto quelle rientranti nell'articolo 5 comma 1 lettere b), c), d), g), h) del Codice del Terzo Settore:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Nel perseguire tali finalità l'associazione, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sempre nell'ambito di interesse generale, intende svolgere le seguenti attività:

- Promuovere ricerche mediche nel settore, secondo gli indirizzi del Comitato scientifico e del Consiglio Direttivo dell'A.N.I.R.E. - Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre - collaborando con fondazioni, università, enti di ricerca.
- Diffondere la rieducazione dei disabili mediante la terapia della Riabilitazione Equestre.
- Organizzare convegni, incontri culturali, corsi, incontri di studio, manifestazioni.
- Promuovere ed incentivare la formazione professionale nella terapia

della Riabilitazione Equestre.

- Rappresentare in Italia le organizzazioni nazionali ed internazionali della Riabilitazione Equestre con finalità e scopi similari.
- Rappresentare in Italia la Riabilitazione Equestre attraverso sedi regionali e/o forme organizzative e funzionali decentrate (punti C.R.E. Girolamo De Marco Onlus – ETS).
- Mantenere collegamenti con analoghe Associazioni nazionali ed internazionali
- Intraprendere collaborazioni con Enti e Istituzioni con finalità similari o affini.

L'attività dell'Associazione è rivolta ai non soci.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del principio di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 3) Patrimoni ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
- b) contributi, erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



3. I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi delle attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS;
- f) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Articolo 4) Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale avrà inizio dal 1° (primo) luglio di ogni anno al 30 (trenta) giugno dell'anno successivo

Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 novembre per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio sociale e porrà in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 5) Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti i soggetti italiani e stranieri che vi siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

I soci possono essere:

- Onorari
- Benemeriti
- Sostenitori
- Ordinari

Sono onorati i Soci nominati per particolare benemerita. Non hanno diritto di voto nelle Assemblee, non pagano nessuna quota ed appartengono all'Associazione per il tempo determinato dal Consiglio Direttivo al momento della nomina.

Sono benemeriti quei soci che versano una quota annuale non inferiore a euro 300,00.

Sono sostenitori quei soci che versano una quota annuale di euro 150,00.

Sono ordinari quei soci che versano una quota annuale di euro 100,00.

L'Assemblea ordinaria potrà modificare i suddetti importi.

Sono soci coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni e quote di natura patrimoniale.

Articolo 6) Modalità di associazione

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare

domanda scritta al Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta e viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente e annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Articolo 7) Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività.

Ogni socio, purché iscritto da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per le elezioni degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale entro 10 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire previo appuntamento presso la sede sociale.

Ogni socio ha l'obbligo di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali; nonché l'obbligo di provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa, che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso ed esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato escluso, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione che la convocherà.

Tutti i soci restano impegnati all'appartenenza della Associazione a tempo indeterminato, a meno che non rassegnino le dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale. Le dimissioni avranno, comunque, effetto dal 30 giugno successivo. In ogni caso il periodo associativo non potrà essere inferiore a dodici mesi.

Articolo 8) Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

Articolo 9) Assemblea dei soci

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.



All'assemblea, ordinaria e straordinaria, possono partecipare, con diritto di voto, tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo) determinandone il numero. Nomina e revoca l'eventuale Presidente Onorario;
- b) nomina e revoca l'Organo di controllo, stabilendo l'eventuale compenso nel caso sia soggetto esterno all'Associazione; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, la relazione di missione e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

La convocazione delle Assemblee sociali contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, deve essere effettuata con lettera raccomandata, e-mail confermata o telefax del Presidente al domicilio dei singoli soci, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 10) Funzionamento della Assemblea

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, qualora sia obbligatorio per legge; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto di voto ed ha diritto ad un voto. Si applica l'art. 2373 del Cod. Civ. in quanto compatibile. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni

sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto.

In caso di parità nelle votazioni verrà approvata la risoluzione sulla quale abbia espresso il proprio voto favorevole il presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sette ad un massimo di tredici consiglieri eletti dall'Assemblea, in numero maggioritario fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili e prestano la loro opera gratuitamente.

Tutti i soci con almeno un anno di anzianità possono essere eletti a far parte del Consiglio direttivo e possono ricoprire tutte le cariche della Associazione.

Ai lavori del Consiglio Direttivo possono partecipare a titolo consultivo, su invito del Presidente i collaboratori dell'Associazione ed i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni che aderiscono all'Associazione.

Nomina fra i suoi membri del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

In particolare è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Associazione.
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea
- decidere in ordine alla radiazione dei soci per inadempienza allo Statuto sociale e per gravi motivi.



- determinare, di anno in anno e non oltre il primo quadrimestre dell'anno sociale, l'ammontare della quota associativa.
- nominare un Direttore Tecnico e di un Vice Direttore Tecnico, di un Direttore Scientifico/Direttore Sanitario e di uno o più professionisti qualificati e la definizione delle loro competenze.

Il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare solo con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Presidente ha la presidenza del Consiglio direttivo e delle Assemblee.

Al Presidente spetta di convocare il Consiglio Direttivo e le Assemblee, di dare esecuzione alle deliberazioni sociali, di rendere conto all'assemblea dell'operato del consiglio Direttivo e di sovrintendere alla gestione dell'Associazione ed all'osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti.

L'Associazione dovrà tenere almeno un libro giornale ed un libro inventari, in conformità degli artt.2216 e 2217 del c.c..

Articolo 12) Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 5 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o mail contenente l'ordine del giorno, inviata 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige verbale.

Il Presidente ed il Segretario che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio /video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenze, teleconferenze) a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Articolo 13) Presidente, Segretario e Tesoriere

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, e la firma sociale.

Il potere di rappresentanza attribuito è generale; eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(RUNTS).

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, predispone i conti del preventivo e consultivo e le relative relazioni.

Articolo 14) Organo di controllo

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli articoli 2397 e 2399 del Codice Civile.

L'Organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni.

L'Organo di controllo svolge le seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS;
- attesta, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redige un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Stefano Ruse u.g.

Stefano Ruse



Articolo 15) Revisione legale dei conti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art.30, comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti negli albi professionali di cui al D. Lgs. 139/2005. I membri dell'Organo di controllo o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione, salvo quanto disposto dall'art 34 comma 2 del CTS.

Articolo 16) Durata e Scioglimento

L'Associazione avrà durata illimitata.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17) Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti di Terzo Settore e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili le norme del Codice Civile.

Articolo 18) Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione dal momento dell'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo "ETS" potrà essere inserito nella denominazione, in sostituzione della locuzione "ONLUS", in via automatica e sarà utilizzabile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. Fino a tale momento l'associazione è tenuta ad utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, il solo acronimo "ONLUS".

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente le finalità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e

ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

nonché l'obbligo di:

svolgere le attività di cui al c. 2, art. 10, D.Lgs. 460/1997, principalmente nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Patrizio Amore U.g.

[Handwritten signature]

